

Quaderni di «Etica e giustizia» | 1

---

# L'avvocato e la giustizia

*Atti del seminario di studi (Messina, 3-4 ottobre 2024)*

*a cura di Marco Gradi*



EDITORIALE SCIENTIFICA



# Quaderni di «Etica e giustizia» n. 1 (dicembre 2025)

Collana diretta da Marco GRADI (Università di Messina)

## Comitato scientifico

Francesco ARGARIA (Università di Catania); Luigi BALESTRA (Università di Bologna); Ermanno CALZOLAIO (Università di Macerata); Remo CAPONI (Università di Firenze); Antonio CAPPUCIO (Università di Messina); Riccardo CARDILLI (Università di Roma Tor Vergata); Giovanni CHIODI (Università di Milano Bicocca); Silvana DALLA BONTÀ (Università di Trento); Tommaso DALLA MASSARA (Università di Roma Tre); Angelo DONDI (Università di Genova); Pasquale FEMIA (Università di SALERNO); Andrea GIUSSANI (Università di Urbino); Tommaso GRECO (Università di Pisa); Alessio LO GIUDICE (Università di Messina); Mauro GRONDONA (Università di Genova); Paola LUCARELLI (Università di Firenze); Francesco P. LUIISO (Università di Pisa); Luca LUPÀRIA DONATI (Università di Milano); Vittorio MANES (Università di Bologna); Stefania PELLEGRINI (Università di Bologna); Francesco RIMOLI (Università di Roma Tre); Lucia RISICATO (Università di Messina); Giuseppe RUFFINI (Università di Roma Tre); Stefano RUGGERI (Università di Messina); Antonio SAITTA (Università di Messina); Alessandro SOMMA (Università di Roma Sapienza); Sara TONOLO (Università di Padova); Nicolò TROCKER (Università di Firenze); Giuseppe TROPEA (Università di Reggio Calabria); Isabel TRUJILLO (Università di Palermo).

## Consiglio internazionale

Teresa ARRUDA ALVIM (Pontificia Universidade Católica de São Paulo); Óscar CRUZ BARNEY (Universidad Nacional Autónoma de México); Antonio CABRAL (Universidade do Estado do Rio de Janeiro); Paula COSTA E SILVA (Universidade de Lisboa); Anna DONOVAN (University College London); Catherine L. FISK (University of California, Berkeley); Fernando GASCON INCHAUSTI (Universidad Complutense de Madrid); Leandro J. GIANNINI (Universidad Nacional de La Plata); Juan F. HERRERO PEREZAGUA (Universidad de Zaragoza); Christoph A. KERN (Universität Heidelberg); David J. LUBAN (Georgetown University); Séverine MENETREY (Université libre de Bruxelles); Andrea ORTOLANI (University of Tsukuba); Christoph G. PAULUS (Humboldt-Universität zu Berlin); Joan PICO I JUNOY (Universitat Pompeu Fabra de Barcelona); John SORABJI (University College London); Carlos TORMO CAMALLONGA (Universitat de València); Emőd VERES (University of Miskolc).

## Comitato di valutazione

Biagio ANDÒ (Università di Catanzaro); Vincenzo ANSANELLI (Università di Genova); Andrea BERTOLINI (Scuola superiore Sant'Anna, Pisa); Raffaella BIANCHI RIVA (Università di Milano); Claudia CASCIONE (Università di Bari); Antonio CASSATELLA (Università di Trento); Elena D'ALESSANDRO (Università di Torino); Clarice DELLE DONNE (Università di Reggio Calabria); Flora Di DONATO (Università di Napoli Federico II); Romolo DONZELLI (Università di Macerata); Alessandro FABBI (Università di Catania); Beatrice FICCARELLI (Università di Firenze); Elisabetta FUSAR POLI (Università di Brescia); Tommaso GAZZOLO (Università di Sassari); Paola LICCI (Università di Roma Tor Vergata); Francesca LOCATELLI (Università di Bergamo); Fabio MACIOCE (LUMSA Roma); Alberto MARCHESI (Università di Messina); Concetta MARINO (Università di Catania); Elena MATTEVI (Università di Trento); Serena QUATTROCOLO (Università di Torino); Fabrizio SIRACUSANO (Università di Catania); Vincenzo TIGANO (Università di Catanzaro); Alessandro VALASTRO (Università di Perugia); Enzo VULLO (Università di Sassari); Elena ZUCCONI GALLI FONSECA (Università di Bologna); Beatrice ZUFFI (Università di Padova).

## Comitato editoriale

Giulia Di FAZZIO (Università di Messina), con funzioni di capo-redattrice; Valentina BERTOLDI (Università di Roma Sapienza); Luigi DE PROPRIIS (Università di Catanzaro); Elena GABELLINI (Università di Bologna); Piergiuseppe LAI (Università di Sassari); Antonio LAS CASAS (Università di Catania); Giuseppe TOSCANO (Università di Messina).

## Comitato di redazione

Massimiliano BINA (Università dell'Insubria); Chiara BRIGUGLIO (Università di Roma Sapienza); Francesco CICCOLO (Università di Messina); Riccardo COLETTA (Università di Macerata); Davide CORRARO (Università di Padova); Vincenzo DE CAROLIS (Università di Roma Tre); Guidomaria DE CESARE (Università di Urbino); Antonella FALCONE (Università di Messina); Angela Maria FELICETTI (Università di Bologna); Cristina LOVISE (Università di Roma Tre); Florin Costinel MALATESTA (Università di Roma Sapienza); Damiano MICALI (Università di Messina); Ruggero SICILIANO (Università di Palermo); Francesco Maria SIMONCINI (Università di Roma Sapienza); Mauro G. SMIRIOLDO (Università di Genova).

## Sede e contatti della redazione

Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Messina  
Piazza Salvatore Pugliatti n. 1, 98122 Messina  
eticageustizia@unime.it

I «Quaderni» costituiscono la Collana di studi associata a «Etica e giustizia: rivista di cultura giuridica», nella quale sono pubblicati studi monografici o atti di convegno dedicati all'etica giuridica. I volumi dei «Quaderni» sono pubblicati in formato cartaceo, ma sono altresì disponibili in accesso aperto («open access»).

La pubblicazione di questo volume è finanziata dall'Unione europea (Next Generation EU, Missione 4, Componente 1) e dal Ministero dell'Università e della Ricerca nell'ambito del progetto PRIN 2022 «Edu4Just» (2022XRYZR5), del quale è responsabile scientifico per l'Università di Messina il prof. Marco Gradi (CUP J53D23006030006).

Immagine di copertina: *Der Wanderer über dem Nebelmeer* (Viandante sul mare di nebbia) di Caspar David Friedrich (1818), dipinto conservato presso la *Hamburger Kunsthalle*, Amburgo (Germania).

# L'avvocato e la giustizia

*Atti del seminario di studi (Messina, 3-4 ottobre 2024)*

a cura di Marco Gradi

EDITORIALE SCIENTIFICA

*Proprietà letteraria riservata*

© Copyright 2025 Editoriale Scientifica s.r.l.  
Via San Biagio dei Librai, 39 - 80138 Napoli  
[www.editorialescientifica.com](http://www.editorialescientifica.com) - [info@editorialescientifica.com](mailto:info@editorialescientifica.com)

ISBN 979-12-235-0574-8

# Indice

## Introduzione

GIUSEPPE RUFFINI

*L'etica dell'avvocato* ..... 9

## Sezione I – La fedeltà dell'avvocato

GUIDOMARIA DE CESARE

*Il difensore tecnico «servo di due padroni»: spunti su doveri di collaborazione ed efficientamento della giustizia* ..... 25

RICCARDO COLETTA

*Note in tema di obbligo di verità e completezza (e ruolo dell'avvocato) nel processo familiare e minorile* ..... 51

UMBERTO DE LUCA

*La «doppia fedeltà» dell'avvocato in Italia tra Unità e prima età repubblicana* .... 111

ALESSANDRO TRIOLO

*Il dovere di credibilità dell'avvocato* ..... 127

FILIPPO NICOLAI

*L'ingiustizia della decisione civile causata dall'infedeltà del difensore* ..... 157

FRANCESCO MARIA SIMONCINI

*Sulle interferenze fra procedimento disciplinare e giudizio civile* ..... 177

## Sezione II – La diligenza dell’avvocato

VALENTINA CAPASSO

*Sul «dovere professionale» dell’avvocato di conoscere la giurisprudenza: quale  
giurisprudenza? .....* 239

FLORIN COSTINEL MALATESTA

*La diligenza e la responsabilità dell’avvocato nei rapporti con il proprio assistito ....* 263

ROSSELLA BROSIO

*«CyberEthics»: un venturo dovere professionale nell’era della società digitale .....* 315

PAOLA FRANCONI

*Uso della tecnologia e questioni deontologiche .....* 337

GIACOMO PIROTTA

*Nuove azioni risarcitorie collettive e deontologia forense: dalle criticità passate  
alle nuove sfide .....* 353

MAURO G. SMIROLDO

*Avvocati per il clima e uso strategico del processo civile .....* 395

## Conclusioni

MARCO GRADI

*Il futuro dell’etica forense .....* 427

VALENTINA CAPASSO  
*Ricercatrice dell'Università di Napoli Federico II*

SUL «DOVERE PROFESSIONALE» DELL'AVVOCATO  
DI CONOSCERE LA GIURISPRUDENZA  
QUALE GIURISPRUDENZA?

SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. La manifesta infondatezza del ricorso contrario alla giurisprudenza consolidata quale indice di responsabilità aggravata: genesi dell'orientamento. – 3. Sviluppi giurisprudenziali. – 4. La «giurisprudenza della Corte». – 5. La giurisprudenza di merito.

1. *Introduzione.* — Da alcuni anni, nella motivazione delle pronunce di legittimità che dichiarano inammissibile il ricorso, ricorre un passaggio che imputa alla parte (e, dunque, al suo difensore), alternativamente, mala fede o colpa grave per aver proposto (o aver proposto con determinate modalità) l'impugnazione per motivi (o in modi) difformi da quelli indicati dalla giurisprudenza della Corte: più precisamente, si allude al passaggio secondo cui «delle due l'una: o il ricorrente – e per lui il suo legale, del cui operato ovviamente il ricorrente risponde, nei confronti della controparte processuale, *ex art.* 2049 cod. civ. – ben conosceva l'insostenibilità della propria impugnazione, ed allora ha agito sapendo di sostenere una tesi infondata (condotta che, ovviamente, l'ordinamento non può consentire); ovvero non ne era al corrente, ed allora ha tenuto una condotta gravemente colposa, consistita nel non essersi adoperato con la *exacta diligentia* esigibile (in virtù del generale principio desumibile dall'art. 1176, comma 2, cod.

civ.) da chi è chiamato ad adempiere una prestazione professionale altamente qualificata quale è quella dell'avvocato in generale, e dell'avvocato cassazionista in particolare» (1).

Affermazione grave, suscettibile di aprire la strada al giudizio di responsabilità professionale; tantopiù alla luce della tesi dottrinale secondo cui la cattiva formulazione dell'art. 360-*bis*, n. 1, cod. proc. civ., come noto frutto della riscrittura *a contrario* del testo originariamente ipotizzato (di per sé di dubbia legittimità costituzionale) (2), costituirebbe in realtà una *felix culpa* del legislatore, dalla quale discenderebbe che «tutti i ricorsi, anche quando rivolti contro una sentenza che seconda l'orientamento della Corte, ammettono una loro variante ammissibile (speculare, ovviamente, di una inammissibile), di guisa che il ricorso risulta, in questa prospettiva, sempre ammissibile (o meglio: mai inammissibile *ex ante*), mentre dal suo modo di essere dipende che riesca giudicato ora ammissibile ora inammissibile» (3). La pronuncia di inammissibilità, conseguentemente, finirebbe per essere sempre imputabile all'errore del difensore (4).

(1) Cfr. Cass. civ., sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 2584; e le ulteriori pronunce che saranno segnalate in prosieguo.

(2) Cfr., tra gli altri, S. RUSCIANO, *Nomofilachia e ricorso in cassazione*, Torino, 2012, p. 166 ss.; G. BALENA, *La nuova pseudo-riforma della giustizia civile (un primo commento della legge 18 giugno 2009, n. 69)*, in «Il giusto processo civile», 2009, p. 750 ss.; G. COSTANTINO, *La riforma del giudizio di legittimità: la Cassazione con filtro*, in «Giurisprudenza italiana», 2009, p. 1560 ss.; G. RAITI, *Brevi note sul «filtro» in Cassazione secondo la legge di riforma al codice di rito civile n. 69 del 18 giugno 2009*, in «Rivista di diritto processuale», 2009, p. 1601 ss.; F. CARPI, *Il tormentato filtro al ricorso in Cassazione*, in «Il corriere giuridico», 2009, p. 1445.

(3) F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile: i modelli del processo di cognizione (ordinaria e sommaria) e di esecuzione*, 3ª ed., Bologna, 2023, p. 405 s.

(4) Così, se la responsabilità di quest'ultimo per malconfezione formale del ricorso si trova già affermata in giurisprudenza (da ultimo, v. Cass. civ., sez. III, 13 settembre 2023, n. 26464), potrebbe paventarsi il rischio che la stessa si ampli fino a determinare il superamento dell'altro principio (stavolta relativo al contenuto dell'atto), secondo cui «può darsi imperizia tale da dare luogo a responsabilità per colpa, soltanto quando il legale mostri di non conoscere o violi precise norme di legge ovvero sbagli nel risolvere questioni giuridiche la cui soluzione non presenti alcun margine di opinabilità. Quanto alla scelta

In effetti, di un dovere professionale di conoscere la giurisprudenza parlava già Gorla quasi sessanta anni fa <sup>(5)</sup>. Da allora, tuttavia, molto è mutato: non solo dal punto di vista legislativo, ma anche da quello – pratico – dell'accessibilità alle pronunce, ormai non più solo di legittimità. Ed è proprio la constatazione dell'evoluzione (certo, ancora *in fieri*) del sistema di pubblicità della giurisprudenza ad indurre a relativizzare la portata di principio di alcune affermazioni giurisprudenziali, pur apparentemente (e, almeno *ab origine*, probabilmente) giustificate dal dato positivo.

2. *La manifesta infondatezza del ricorso contrario alla giurisprudenza consolidata quale indice di responsabilità aggravata: genesi dell'orientamento.* — È questo certamente il caso del filone «motivazionale» richiamato: invero, come spesso accade, il ragionamento alla base di una massima (quand'anche, come nel caso che occupa, non riassuntiva di un principio di diritto, ma concretantesi in una mera clausola di stile atta a giustificare la condanna per colpa grave) risulta espresso solo nelle pronunce più risalenti, perdendosi nel tempo; ma, come parimenti si verifica di frequente,

della strategia processuale, la sua adeguatezza o meno a raggiungere il risultato perseguito dal cliente non può essere certo valutata *ex post*, a seconda dell'esito del giudizio; piuttosto, trattasi di valutazione *ex ante*, rimessa al giudice di merito. L'esclusione dell'imperizia professionale è corretta ogniqualvolta il giudice riscontri (e motivi in merito al)la ricorrenza di questioni rispetto alle quali le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità, in astratto ovvero in riferimento alla situazione concreta, tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive del patrocinatore in giudizio anche se questo si conclude con la soccombenza del cliente» (così Cass. civ., sez. III, 10 giugno 2016 n. 11906, cui si conforma Cass. civ., sez. III, 22 novembre 2018 n. 30169).

In realtà, ove davvero l'art. 360-*bis*, n. 1, cod. proc. civ. trovasse applicazione nei soli di manifesta infondatezza (da intendersi come manifesta contrarietà a giurisprudenza consolidata), più che di superamento, dovrebbe e potrebbe parlarsi di conferma del principio, nella parte in cui ammette una deroga in caso di misconoscimento di soluzioni certe. Il problema è che, come si vedrà, l'applicazione pratica della disposizione menzionata risulta ben più ampia.

<sup>(5)</sup> G. GORLA, *Dovere professionale di conoscere la giurisprudenza e mezzi di informazione*, in «Quaderni del Foro italiano», 1967, c. 291 ss.; sulla scia dell'autore, più di recente, v. G. VISINTINI, *Il dovere professionale di conoscere la giurisprudenza*, in «Rivista di diritto civile», 1995, p. 193 ss.

la reiterazione si sgancia sempre più dalla fattispecie che ha dato origine all'indirizzo, col rischio che una conclusione inizialmente corretta finisca poi per essere ricollegata ad ipotesi non assimilabili a quella originaria.

Ora, risalendo alla primigenia formulazione del passaggio <sup>(6)</sup>, si scopre che lo stesso pretende di trarre fondamento (tra l'altro) dall'art. 360-*bis* cod. proc. civ.

In particolare, nel procedimento all'esito del quale esso pare esser stato utilizzato la prima volta, il ricorrente, pur avendo formalmente proposto ricorso ai sensi dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., nella illustrazione del motivo lamentava la scorrettezza del ragionamento seguito dalla corte d'appello, in quanto «inficiato dalla errata valutazione sia della c.t.u. che degli elementi di fatto portati alla sua cognizione, oltre che da alcune omissioni su punti rilevanti della questione». Motivo a ragione ritenuto manifestamente inammissibile «sia perché, pur prospettando un vizio di violazione di legge, nella sostanza denuncia l'erroneità della valutazione delle prove; (...) sia perché, anche a voler benevolente[mente] qualificare il motivo di ricorso come denunciante la scorrettezza della motivazione adottata dal giudice di merito, esso sarebbe comunque inammissibile perché censura una tipica valutazione di merito, non illogicamente o contraddittoriamente motivata». Ciò posto, nel giustificare la condanna ai sensi del (fu) art. 385, comma 4, cod. proc. civ., la Corte rileva che una censura di tal fatta «cozza contro il consolidato e pluridecennale orientamento di questa Corte, secondo cui non è consentita in sede di legittimità una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella compiuta dal giudice di merito, a nulla rilevando che quelle prove potessero essere valutate anche in modo differente rispetto a quanto ritenuto dal giudice di merito»: il ricorrente, quindi, avrebbe, da un lato, trascurato un orientamento consolidato, senza fornire argomenti atti a dimostrarne l'erroneità; dall'altro, prospettato un motivo di ricorso che, già inammissibile alla stregua dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. *ante* riforma del 2012, *a fortiori* dovrebbe ritenersi tale oggi, in base al testo novellato, per come

<sup>(6)</sup> Nella già citata Cass. civ., sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 2584.

interpretato dalla Sezioni unite, le cui pronunce gemelle <sup>(7)</sup> pure si imputa al ricorrente di aver trascurato. Di qui, la conclusione per cui «proporre ricorsi per cassazione dai contenuti così distanti per un verso dal diritto vivente, per altro verso dai precetti del codice di rito come costantemente e pacificamente interpretati dalle Sezioni Unite, costituisca di per sé un indice della mala fede o della colpa grave del ricorrente»; e ciò, ad onta dell'orientamento <sup>(8)</sup>, pure menzionato dalla pronuncia, «secondo cui la mera infondatezza *in iure* delle tesi prospettate in sede di legittimità non può di per sé integrare gli estremi della responsabilità aggravata di cui all'art. 96 cod. proc. civ.» <sup>(9)</sup>.

Stando alla pronuncia in analisi, infatti, un tale orientamento non solo sarebbe stato inapplicabile al caso deciso – perché «se è vero che proporre un ricorso per cassazione rivelatosi infondato, di per sé, non costituisce indice di colpa grave» *ex art.* 385 cod. proc. civ., diverso sarebbe il caso in cui venga rilevata «non già la mera infondatezza, ma la totale insostenibilità in punto di diritto degli argomenti spesi nel ricorso, a causa della mancanza di argomentazioni tendenti a contrastare la giurisprudenza consolidata» <sup>(10)</sup> – ma avrebbe dovuto in ogni caso ritenersi superato, in quanto «non (...) più coerente né con la natura e la funzione del giudizio di legittimità, né col quadro ordinamentale». Non con le prime, perché le recenti riforme (introduzione dell'art. 360-*bis*, n. 1, cod.

<sup>(7)</sup> Cass., sez. un., 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054, in «Rivista di diritto processuale», 2014, p. 1594 ss., con nota di F. PORCELLI, *Sul vizio di «omesso esame circa un fatto decisivo»*; in «Il corriere giuridico», 2014, p. 1241 ss., con nota di C. GLENDI, *At ille murem peperit (nuovamente a proposito di un altro «non grande arresto» delle Sezioni Unite)*; e in «Diritto e pratica tributaria», 2014, II, p. 460 ss., con nota di S. DALLA BONTÀ, *Le Sezioni Unite enunciano l'applicabilità del riformulato art. 360, 1° comma, n. 5 c.p.c. e del meccanismo della c.d. doppia conforme al ricorso per cassazione in materia tributaria.*

<sup>(8)</sup> Cass. civ., sez. un., 11 dicembre 2007, n. 25831.

<sup>(9)</sup> Cass. civ., sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 2584.

<sup>(10)</sup> Con la conseguenza che la «insostenibilità degli argomenti del ricorrente finisce per costituire un indizio dal quale risalire, *ex art.* 2727 cod. civ., alla sussistenza di colpa grave, consistita come già detto nell'ignorare, senza alcun atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle norme anche processuali».

proc. civ., novella degli artt. 363, comma 1, e 374, comma 3, cod. proc. civ.) dimostrerebbero «l'intento del legislatore di rafforzare e qualificare la funzione di legittimità e il suo scopo di nomofilachia, intento che resterebbe ovviamente frustrato se la Corte non fosse investita solo di ricorsi che meritino e rendano necessario il suo intervento»; non con il secondo, perché l'orientamento contestato «non tiene conto:

*a)* del principio di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., che impone interpretazioni delle norme processuali idonee a rendere più celere il giudizio. Infatti, la celerità del giudizio di legittimità, concentrato com'è in una sola udienza, dipende non tanto e non solo dalle norme processuali che disciplinano il giudizio di impugnazione, ma anche e soprattutto dal numero di giudizi manifestamente infondati pendenti dinanzi la Corte. È dunque evidente che la proposizione di ricorsi privi di qualsiasi ragionevole *chance* di accoglimento ha l'effetto di impedirle la celere decisione di quelli che, fondati o infondati che siano, pongano questioni le quali richiedano un intervento correttivo o nomofilattico del giudice di legittimità;

*b)* del principio che considera illecito l'abuso del processo, ovvero il ricorso ad esso con finalità strumentali (...);

*c)* del principio secondo cui le norme processuali vanno interpretate in modo da evitare lo spreco di energie giurisdizionali».

In effetti, benché la medesima pronuncia affermi già intervenuto il superamento dell'indirizzo che esclude ogni automatismo tra infondatezza del ricorso e condanna per responsabilità aggravata, i precedenti recati a supporto altro non appaiono che «applicazioni della regola», che impone appunto una valutazione «caso per caso» <sup>(11)</sup>; nulla di paragonabile alla vocazione di principio

<sup>(11)</sup> Cass. civ., sez. VI, 9 febbraio 2016, n. 2584, afferma infatti che «l'orientamento qui in contestazione, in ogni caso, risulta essere stato abbandonato dalle decisioni più recenti di questa Corte, che si sono allineate al diverso principio qui affermato», citando Cass. civ., sez. V, 17 luglio 2015, n. 15030, Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2015, n. 4930; e Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 817.

E tuttavia, le tre pronunce rispondono al diverso e preesistente principio secondo cui agire o resistere in giudizio con colpa grave vuol dire «azio-

assunta, invece, da quella in analisi. Anche quest'ultima, tuttavia, per il particolare accento posto sull'interpretazione delle norme processuali, sembrerebbe aver voluto intendere il superamento come circoscritto ai casi di patente insostenibilità delle tesi sostenute (e solo) in tale materia; materia che, del resto, la Corte ha già ritenuto richiedere un trattamento differenziale, anche sotto il profilo della stabilità dell'interpretazione<sup>(12)</sup> (e dunque, potrebbe dirsi, resistenza alle letture «creative»).

nare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione» (cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. I, 21 luglio 2000, n. 9579; Cass. civ., sez. lav., 16 febbraio 1998, n. 1619; Cass. civ., sez. lav., 3 marzo 1995, n. 2475); principio che, all'evidenza, non risulta affatto antitetico rispetto a quello che esclude che la mera infondatezza del ricorso debba ritenersi indice di colpa grave, ma postula una verifica puntuale (ancorché chiaramente opinabile) del grado di insostenibilità della tesi rappresentata e dello stato soggettivo del (difensore del) ricorrente, quale desumibile dal suo stesso contegno processuale: così, tra le pronunce citate, in Cass. civ., sez. V, 17 luglio 2015, n. 15030, la condanna è disposta per aver il ricorrente proposto il ricorso (a termine di impugnazione scaduto) nella consapevolezza della sua inammissibilità (avendo lo stesso ricorrente indicato il termine corretto, poi ignorato, in un precedente atto); in Cass. civ., sez. III, 12 marzo 2015, n. 4930, per la «tesi di sconcertante temerarietà» sostenuta dai ricorrenti (che, in una causa per diffamazione, avevano citato anche l'editore di un quotidiano diverso da quello in cui era pubblicato l'articolo asseritamente lesivo, solo perché, in via promozionale, i due giornali erano stati nell'occasione venduti insieme).

Infine, Cass. civ., sez. III, 20 gennaio 2015, n. 817, che reca la firma dello stesso estensore della pronuncia del 2016, muove ancora una volta dalla definizione generalmente invalsa di colpa grave per poi qualificare come del tutto priva di fondamento giuridico la tesi (sostanziale) sostenuta dal ricorrente, e così, pur contenendo *in nuce* il «passaggio motivazionale» da cui si son prese le mosse, appare ancora rispondere alla logica del giudizio puntuale.

<sup>(12)</sup> Come affermato da Cass. civ., sez. un., 18 maggior 2011, n. 10864, in «Il foro italiano», 2012, I, c. 1864 ss., con nota di C. CONSOLO, *Può, «de iure condendo» almeno, procedersi ancora ad un impiego tanto esiziale della nozione di improcedibilità del gravame?*; in «Il giusto processo civile», 2011, p. 1137 ss., con nota di C. ASPRELLA, *Sul termine di costituzione dell'attore o dell'appellante in caso di notificazione dell'atto introduttivo a più parti*; in «Il

3. *Sviluppi giurisprudenziali*. — E invero, la maggioranza delle «applicazioni» successive del passaggio si muove in quest’ottica: così, ad altri casi di ricorsi spiegati ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., ma in realtà volti a censurare la valutazione delle prove operata dalla corte d’appello<sup>(13)</sup>, se ne affiancano di eterogenei, ma accomunati dal generale addebito di aver ignorato la giurisprudenza consolidata in materia processuale<sup>(14)</sup> (talora anche sotto plu-

corriere giuridico», 2012, p. 373 ss., con nota di A. PAOLETTI, *Le sezioni unite si soffermano sui termini per la costituzione in giudizio in caso di notifica della citazione a più persone*; e in «Il corriere del merito», 2011, p. 944 ss., con nota di G. TRAVAGLINO, *Appello con pluralità di parti e costituzione dell’appellante*, «se la formula del segmento di legge processuale, la cui interpretazione è nuovamente messa in discussione, è rimasta inalterata, una sua diversa interpretazione non ha ragione di essere ricercata e la precedente abbandonata, quando l’una e l’altra siano compatibili con la lettera della legge, essendo da preferire – e conforme ad un economico funzionamento del sistema giudiziario – l’interpretazione sulla cui base si è, nel tempo, formata una pratica di applicazione stabile».

Così, se «la salvaguardia dell’unità e della “stabilità” dell’interpretazione giurisprudenziale (massimamente di quella del giudice di legittimità e, in essa, di quella delle sezioni unite) è ormai da considerare (...) alla stregua di un criterio legale di interpretazione delle norme giuridiche», sicché una deroga si giustifica – in generale – solo in presenza di «buone ragioni», «quando si tratta di interpretazione delle norme processuali, occorre che vi siano ottime ragioni»: così Cass. civ., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23675.

<sup>(13)</sup> Cass. civ., sez. lav., 10 agosto 2016, n. 16863; analoghe le fattispecie in Cass. civ., sez. VI, 31 maggio 2018, n. 13951; e Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2017, n. 12014.

<sup>(14)</sup> Cfr. Cass. civ., sez. III, 1° febbraio 2024, n. 2975; Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2022, n. 4430. Talora, poi, l’interpretazione delle norme processuali viene in rilievo anche quale «merito»: v., in particolare, Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2022, n. 29129, ove il rilievo per cui «nello scrutinio del ricorso in esame può apprezzarsi non già la sua “mera” inammissibilità, ma la totale insostenibilità in punto di diritto degli argomenti spesi non soltanto nello stesso ricorso, ma finanche nei gradi di merito: pertanto, detta insostenibilità finisce per costituire un indizio dal quale risalire, per quanto possa occorrere pure *ex art.* 2727 cod. civ., alla sussistenza di colpa grave, consistita come già detto nell’ignorare, senza alcun atteggiamento consapevole o critico, le interpretazioni consolidate delle norme, anche processuali, poste a base della sentenza che si rende oggetto di ricorso». In particolare, sottolinea la Corte, «al di là delle considerazioni già spese ri-

rimi e diversi profili) <sup>(15)</sup>, ad esempio in tema di requisiti formali nella redazione del ricorso <sup>(16)</sup> e/o negli adempimenti ulteriori <sup>(17)</sup>,

guardo al “mero” mancato rispetto dei requisiti di contenuto-forma di cui all’art. 366 cod. proc. civ., il ricorso in esame si caratterizza (...) per la perseverazione nel perorare una tesi non soltanto già disattesa dal giudice di merito, ma che, *prima facie*, risulta contraria rispetto ad elementari principi di diritto processuale, compendiate nel già citato art. 474 cod. proc. civ., oltre che a disposizioni specifiche relative al pignoramento presso terzi (art. 553 cod. proc. civ.), per di più invocandosi, con singolare incongruità, un orientamento giurisprudenziale (...) che, benché non richiamato dallo stesso giudice di merito, inequivocamente ne corroborava la decisione (...): nella sostanza, si è sostenuto che l’ordinanza di assegnazione *ex art.* 553 cod. proc. civ. – esitata dal giudice dell’esecuzione sulla base di una prima dichiarazione di quantità resa dal terzo pignorato – costituisce idoneo titolo esecutivo *ex art.* 474 cod. proc. civ., non solo per quanto in essa espressamente indicato, ma anche per quanto emergente da una seconda dichiarazione di quantità (resa dal terzo ad emenda o integrazione della prima), cui però l’ordinanza stessa non fa cenno, per non essere stata presa in considerazione dal giudice dell’esecuzione che detta ordinanza abbia emesso, senza che a tale omissione sia seguita alcuna reazione processuale da parte del creditore interessato».

<sup>(15)</sup> Cfr. Cass. civ., sez. un., 28 ottobre 2022, n. 32001, ove il ricorrente aveva proposto ricorso avverso una pronuncia del Consiglio di Stato presentando come «violazione dei limiti esterni della giurisdizione» una semplice (pretesa) violazione di diritto processuale; impugnazione in ogni caso inammissibile per difetto di decisività (avendo la parte impugnato solo una delle due autosufficienti *rationes decidendi* alla base della pronuncia) e per insostenibilità nel merito delle tesi giuridiche prospettate, in quanto contrarie a giurisprudenza consolidata. V. anche Cass. civ., sez. III, 5 novembre 2020, n. 24701, ove si imputa al ricorrente di aver «proposto un ricorso per cassazione formulando censure nuove; (...) riproposto censure che, oltre che nuove, investivano questioni coperte dal giudicato; (...) sostenuto tesi giuridiche tanto fantasiose quanto azzardate» (analogamente, Cass. civ., sez. III, 26 giugno 2018, n. 16824; nonché Cass. civ., sez. III, 29 settembre 2016, n. 19272, che afferma l’inintelligibilità del ricorso nella ricostruzione dei fatti e l’insostenibilità delle tesi giuridiche ivi sostenute).

<sup>(16)</sup> Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2023, n. 15445 (difetto di chiarezza, sinteticità e specificità del ricorso); Cass. civ., sez. VI, 18 dicembre 2019, n. 33720 (ricorso privo dei requisiti richiesti dall’art. 366 cod. proc. civ.); Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2017, n. 13168 (difetto di autosufficienza).

<sup>(17)</sup> Cass. civ., sez. VI, 10 ottobre 2018 n. 25114, per un’ipotesi di improcedibilità per mancanza della procura alle liti.

di provvedimenti ricorribili <sup>(18)</sup>, di onere della prova <sup>(19)</sup> e di onere dell'impugnazione <sup>(20)</sup>. E – deve ammettersi – si tratta spesso di casi eclatanti, di pretermissione di principi effettivamente consolidati.

Ma, come si accennava, non mancano deviazioni, sotto tutti i profili. Così è, anzitutto, per il grado di infondatezza richiesta: in un caso <sup>(21)</sup>, la Corte ha rigettato l'unico motivo di ricorso, che lamentava l'erroneamente ritenuta contestazione, da parte dell'assicurazione convenuta, della proprietà del veicolo danneggiato in capo all'attore, limitandosi ad osservare che il convenuto «eccepi che “spetta all'attore provare la titolarità del diritto vantato”, e tanto basta per ritenere validamente contestata la qualità di proprietario danneggiato, e quindi di creditore, in capo all'attore». Ora, in assenza di ogni ulteriore elemento traibile dalla motivazione, che quest'unico inciso valga a concretare contestazione specifica non pare affatto sicuro, e certamente non così palese da lasciar concludere «qualunque professionista del diritto non [avrebbe] pot[uto] non avvedersi della totale carenza di fondamento del ricorso».

D'altro canto, il medesimo passaggio motivazionale (con imputazione «complessiva» di malafede o colpa grave) finisce per essere impiegato anche in casi in cui la temerarietà è espressamente riferita «solo ad alcuni» dei plurimi motivi di ricorso. È quanto avvenuto in Cass. civ., sez. III, 30 marzo 2018, n. 7928, ove l'addebito di aver proposto un ricorso contrastante col diritto vivente e coi precetti del codice di rito appare ben poco calzante: certo, dei

<sup>(18)</sup> Così, in Cass. civ., sez. III, 31 maggio 2023, n. 15427; e Cass. civ., sez. III, 25 maggio 2017, n. 13167, la parte condannata aveva proposto ricorso straordinario avverso provvedimenti per giurisprudenza consolidata non dotati dei caratteri di definitività e decisorietà; in Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 2016, n. 27174, era stato proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza resa dalla stessa Corte all'esito del giudizio di revocazione *ex art. 391-bis* cod. proc. civ.; in Cass. civ., sez. III, 29 maggio 2018, n. 13390, si trattava di una revocazione proposta in ipotesi non sussumibili nei relativi motivi.

<sup>(19)</sup> Cass. civ., sez. I, 12 dicembre 2023, n. 34622.

<sup>(20)</sup> Cass. civ., sez. III, 31 luglio 2017, n. 18938, ove il ricorrente aveva sostenuto la possibilità di meramente riproporre in appello le nullità verificatesi in prime cure e ivi già eccepite.

<sup>(21)</sup> Cass. civ., sez. III, 8 marzo 2017 n. 5784.

due motivi volti a far valere violazioni di legge sostanziale, l'uno (violazione degli artt. 1398 e 1399 cod. civ.) è giustamente rigettato in ragione della novità (peraltro dichiarata) della questione; l'altro (violazione degli artt. 1392 e 1967 cod. civ.), invece, viene sì qualificato come «manifestamente infondato», ma solo per non aver il ricorrente colto la *ratio decidendi* della pronuncia d'appello (operazione, questa, spesso non agevole). Infine – e per quanto qui maggiormente rileva – la censura di omessa pronuncia è ritenuta «manifestamente infondat[a] posto che la corte di appello ha implicitamente ritenuto assorbita la questione dell'assunta responsabilità concorsuale»: ma è facile osservare che ciò che è implicito difficilmente può dirsi evidente, e così dar luogo a pretese «sicuramente» (qualificabili come) temerarie.

Ancora, neppure la materia si rivela esser esclusivamente limitata a quella processuale: Cass. civ., sez. VI, 24 gennaio 2020, n. 1638, dopo aver ritenuto palesemente inammissibili le censure spiegate avverso la motivazione e la valutazione delle prove, liquida quella di carattere sostanziale (violazione dell'art. art. 2054, comma 2, cod. civ.) in un rigo, senza citare alcun precedente e senza ulteriore menzione successiva, all'atto della condanna per responsabilità aggravata (ancora una volta, invece, riferita al ricorso *tout court*); ancor più di recente, Cass. civ., sez. III, 17 maggio 2023, n. 13543, che pur dichiara inammissibile anche il motivo di ricorso spiegato ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., giustifica la condanna *ex art.* 96, comma 3, cod. proc. civ., esclusivamente in relazione alla manifesta infondatezza della censura formulata per *error in iudicando* <sup>(22)</sup>. E, del resto, già tra le prime decisioni

<sup>(22)</sup> Come si legge al punto 3.1 della pronuncia citata: «Alla condanna alle spese deve seguire, d'ufficio, la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 cod. proc. civ., comma 3. Infatti agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione; e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta. Il che è quanto av-

iterative del passaggio, si registra almeno un caso in cui al ricorrente è stato imputato di aver violato non solo basilari regole di rito, ma pure di aver «invocato la vessatorietà *ex art. 1341 cod. civ.*, d'una clausola contenuta in un atto pubblico rogato da notaio, tesi insostenibile alla luce d'una quarantennale giurisprudenza d[ella] Corte» (23).

Sono proprio tali deviazioni che impediscono di «liquidare» la tendenza rilevata come marginale (e perciò stesso non eccessivamente preoccupante), in quanto «generalmente» circoscritta ad ipotesi nelle quali è difficile non addebitare al difensore una certa negligenza nell'approcciare quella che in Francia si direbbe la *technique de cassation* (24): al contrario, il filone pare contenere già *in nuce* gli estremi dell'ulteriore generalizzazione di una sorta di responsabilità dell'avvocato per mancata conoscenza della giurisprudenza (della Corte, almeno). Ma, poiché quest'ultima costituisce tuttora un concetto evanescente, non pare inutile il tentativo di rintracciare, in via parimenti generale, uno strumento per cautelare (la parte e) il difensore che non abbia(no) la ventura di avere dalla propria... l'indirizzo maggioritario (25).

venuto nel nostro caso, posto che – alla luce di quanto sopra esposto – un diligente professionista non poteva non sapere che l'accettazione d'un pagamento, quale che sia la volontà con cui lo esegue il *solvens*, ha l'effetto di estinguere il credito dell'*accipiens*, e di estinguerlo coi criteri stabiliti con giurisprudenza costante da questa Corte».

(23) Cass. civ., sez. III, 14 ottobre 2016, n. 20732.

(24) V., per tutti, X. BACHELLIER, J. BUK LAMENT, M.-N. JOBARD-BACHELLIER, *La technique de cassation: pourvois et arrêts en matière civile*, 10<sup>a</sup> ed., Paris, 2023.

(25) Resta ovviamente impregiudicato il «dovere di dissuasione» gravante sul difensore: questi, «ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 1176, comma 2, cod. civ., e art. 2236 cod. civ.», deve rappresentare al cliente «tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi», e, in particolare, «sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole»: così, tra le altre, Cass. civ., sez. III, 2 marzo 2021, n. 5683. Sul tema, con approccio problematico, v. il recente contributo di L. AMBROSINI, *Informazione professionale e responsabilità dell'Avvocato (tra Codice Civile e Codice Deontologico)*, in «Previdenza forense», 2024, p. 61 ss.

4. *La «giurisprudenza della Corte».* — In prima battuta, in realtà, il quadro sembrerebbe sconcertante. La prima difficoltà risiede già nella lettera dell'art. 360-*bis*, n. 1, cod. proc. civ., che discorre di «giurisprudenza» senz'altro; ciò che relega nel campo dell'opinabile la tesi dottrinale – benché maggioritaria e da ritenersi condivisibile – che afferma la necessità che si tratti comunque di giurisprudenza «consolidata»<sup>(26)</sup>, viceversa permettendo, in astratto, di ritenere l'esistenza di tante giurisprudenze quanti sono gli orientamenti, eventualmente anche fra loro contrastanti, della Cassazione<sup>(27)</sup>.

All'ambiguità del testo si affianca, poi, l'interpretazione pretoria della disposizione: perché se questa, nel richiamare la nozione di «giurisprudenza», parrebbe quantomeno indicare univocamente che ad essere rilevante, quale parametro di (in)ammissibilità del ricorso, possa essere solo «una pluralità di pronunce»<sup>(28)</sup>, la Corte ha già ritenuto applicabile l'art. 360-*bis*, n. 1, cod. proc. civ. anche in presenza di «un solo precedente»<sup>(29)</sup>.

<sup>(26)</sup> È in linea con tale idea (manifestata, tra gli altri, da C. CONSOLO, *Dal filtro in Cassazione ad un temperato «stare decisis»: la prima ordinanza sull'art. 360-bis*, in «Il corriere giuridico», 2010, p. 1407; e F. CARPI, *Il tormentato filtro al ricorso in Cassazione*, in «Il corriere giuridico», 2009, p. 1446) che si è altrove proposto di leggere il fenomeno in chiave di diritto consuetudinario: V. CAPASSO, *Il ricorso per cassazione avverso... la giurisprudenza: contro uno stare decisis «all'italiana»*, in «Rivista trimestrale di diritto e procedura civile», 2019, p. 627 ss.

<sup>(27)</sup> Ma per un tentativo di fondare su basi oggettive sia la distinzione tra giurisprudenza e orientamento, che una misurazione del valore delle singole pronunce, v. F. AULETTA, *Per una definizione di «giurisprudenza della corte»: coefficiente normativo marginale della decisione e metodi quantitativi di misura*, in *Problemi attuali di diritto processuale civile*, a cura di D. Dalfino, vol. 1 de «Il foro italiano: gli speciali», 2021, c. 233 ss.

<sup>(28)</sup> Sulla differenza tra precedente e giurisprudenza, imprescindibile è il richiamo a M. TARUFFO, *Precedente e giurisprudenza*, Napoli, 2007, p. 12 ss.

<sup>(29)</sup> Cfr. Cass. civ., sez. VI, 22 febbraio 2018, n. 4366, in «Il giusto processo civile», 2018, p. 795 ss., con nota di G. PILLOT, *La Cassazione precisa il concetto di «orientamento della giurisprudenza della corte» ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.*; sulla pronuncia, v. anche i rilievi critici di M.P. FUIANO, *La sezione «filtro» tra esigenze di deflazione, discrezionalità e (dis)orientamenti giurisprudenziali (La Suprema corte e l'estinzione delle esecuzioni immobiliari pendenti all'8 settembre*

Ne risulta un incremento vertiginoso delle *chances* di inammissibilità del ricorso, ogni singola pronuncia della Corte potendo in astratto porsi come preclusiva dello stesso <sup>(30)</sup>; tantopiù laddove si consideri che l'evoluzione giurisprudenziale più recente sembra aver segnato il virtuale superamento di ogni limite di tempo e di spazio nella ricerca del *dictum* rilevante. Anzitutto, infatti, non risulta più attuale la stima del c.d. tempo di prescrizione del precedente, in passato determinata – ancora una volta, da Gorla – in circa trent'anni: basti pensare a Cass. civ., sez. un., 15 giugno 2015, n. 12307 <sup>(31)</sup>, che, in materia di contestazione dell'autenticità del testamento olografo, ha escluso la possibilità di avallare entrambi gli orientamenti che si contendevano il campo, finendo per sposare la tesi espressa da un isolato precedente del 1951 <sup>(32)</sup>.

1998), in *Tutela giurisdizionale e giusto processo: scritti in memoria di Franco Cipriani*, a cura di G. Balena, G. Trisorio Liuzzi e G. Impagnatiello, Napoli, 2020, vol. II, p. 849 ss.

<sup>(30)</sup> Il discorso è ovviamente fondato sull'interpretazione invalsa dell'art. 360-*bis*, n. 1, cod. proc. civ.; molte delle criticità segnalate verrebbero, invece, meno, ove fosse accolta la tesi di G. RUFFINI, E. ODORISIO, *Il ricorso per cassazione*, in *Diritto processuale civile*, a cura di G. Ruffini, vol. II, *La giustizia consensuale e il processo di cognizione*, Bologna, 2024, p. 443, secondo cui la disposizione dovrebbe «essere ragionevolmente riferita al caso in cui il giudice ha deciso le questioni di diritto conformemente alla giurisprudenza della Corte attraverso un riferimento ai precedenti conformi, come consentito dall'art. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ. (...) ed esige che il ricorrente spieghi per quale ragione l'orientamento della Corte debba essere mutato, i perché tale orientamento pur giusto, e dunque da confermare, non sia applicabile al caso di specie». Così inteso, in effetti, l'articolo in commento avrebbe «portata innovativa (...) assai ridotta», ed essenzialmente consistente nella comminatoria della sanzione di inammissibilità.

<sup>(31)</sup> La sentenza è pubblicata in «Il foro italiano», 2016, I, c. 975 ss., con osservazioni di A. PALMIERI; e nota di S. PATTI, *La contestazione dell'autenticità del testamento olografo*; in «Il corriere giuridico», 2016, p. 198 ss., con nota di M. SESTA, *Onere della prova e procedimento di impugnazione di testamento olografo: la terza via delle Sezioni Unite*; in «Famiglia e diritto», 2016, p. 563 ss., con nota di A. DONATO, *Contestazione in giudizio del testamento olografo e onere di domanda di accertamento negativo della sua provenienza*; e in «Il giusto processo civile», 2016, p. 417 ss., con nota di M. GARAVAGLIA, *Impugnazione di testamento olografo, oneri probatori e azione di accertamento negativo*.

<sup>(32)</sup> Cass. civ., 15 giugno 1951, n. 1545, in «Il foro italiano», 1951, I, c. 855.

Ed anzi, ci si può spingere anche più lontano, non solo nel tempo, ma finanche nello spazio: in effetti, talora neppure la conoscenza dei precedenti domestici parrebbe bastare più, stando almeno a pronunce come Cass. civ., sez. III, 28 febbraio 2019, n. 5823 <sup>(33)</sup>, che, nel ritenere – ben poco condivisibilmente – il valore di titolo esecutivo di una scrittura privata formata ante 2006 (ovvero, prima della modifica dell'art. 474 cod. proc. civ.), ove azionata dopo quella data, ha invocato a suffragio un precedente francese del 1802 <sup>(34)</sup>, peraltro trascurando ben più recenti arresti della Corte stessa, nonché della Consulta.

Eppure, ad uno sguardo più attento, proprio l'enorme incertezza che caratterizza un quadro siffatto consente di profilare la soluzione ricercata.

Per farlo, occorre muovere dalla premessa che, se le pronunce appena richiamate non appaiono in linea con le esigenze di certezza del diritto (in generale) e affidamento in quello giurisprudenziale (in particolare), tutte risultano formalmente legittime: perché, in assenza di vincoli realmente cogenti (tale non potendosi, allo stato, ritenere neppure quello di cui all'art. 374, comma 3, cod. proc. civ.) <sup>(35)</sup>, nulla vieta a ciascun collegio della Corte di discostarsi anche da affermazioni giurisprudenziali apparentemente ormai sedimentate; e poiché, «nella sostanza», la stessa Cassazione ammette che ciò possa avvenire persino immotivatamente <sup>(36)</sup>,

La pronuncia era stata ricordata da M. SESTA, *Questioni sulla prova della falsità del testamento olografo*, in «Contratto e impresa», 2014, p. 71 s.

<sup>(33)</sup> Vedila in «Rassegna dell'esecuzione forzata», 2020, p. 95 ss., con note di P.G. ATTANASIO, B. CAPPONI, A. CELOTTO, B. SASSANI, A. PANZAROLA, F. AULETTA, *A più voci sulla sopravvenuta esecutorietà del titolo esecutivo negoziale per lex nova*.

<sup>(34)</sup> Pronuncia del 9 vendemmiaio anno XI (1° ottobre 1802), di cui A. PANZAROLA, *A più voci sulla sopravvenuta esecutorietà del titolo esecutivo negoziale per lex nova*, cit., evidenzia l'incerta provenienza.

<sup>(35)</sup> Ma v., *si vis*, quanto osservato in V. CAPASSO, *Il «vincolo» delle Sezioni semplici al principio di diritto enunciato dalle Sezioni unite tra (ir)ragionevolezza ed (un)enforceability*, in «Rivista di diritto civile», 2022, p. 673 ss.

<sup>(36)</sup> Certo, non è questo il principio espresso da Cass. civ., sez. un., 3 maggio 2019, n. 11747, annotata da A.M. TEDOLDI, *Responsabilità civile del giudice, clausola di salvaguardia e «patafisica» del diritto*, in «Giurisprudenza italiana»,

è logico che tale possibilità si dia *a fortiori* ove sia possibile richiamare anche solo un precedente, per quanto remoto. Di più: una simile conclusione deve ritenersi non solo consentita, ma addi-

2019, p. 2421 ss.; C. AMATO, *Quando l'errore condanna il giudice alla responsabilità per illecito civile*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», 2019, p. 1318 ss.; F. RUGGIERO, *Il difficile equilibrio tra indipendenza dei giudici e principio di responsabilità: la parola alle Sezioni Unite*, in «Danno e responsabilità», 2019, p. 522 ss.; G. TOTA, *Sulla responsabilità civile del magistrato per inosservanza di principi giurisprudenziali consolidati*, in «Il giusto processo civile», 2019, p. 561 ss.

Chiamata a risolvere la questione della possibilità o meno di ritenere integrato «il parametro della grave violazione di legge determinata da negligenza inescusabile» (secondo la dizione dell'art. 2, comma 3, lett. a, l. 13 aprile 1988, n. 117 *ante* riforma del 2015) quando il giudice non abbia «tenuto in conto, all'interno della decisione, di un orientamento giurisprudenziale assolutamente consolidato», la Corte, premessa la non vincolatività del precedente, ha – certo – sottolineato che la sua «superabilità (...) non può prescindere dall'obbligo di conoscerne l'esistenza. In un sistema che valorizza l'affidabilità e la prevedibilità delle decisioni, l'adozione di una soluzione non in linea con i precedenti non può essere di per sé né gratuita, né immotivata, né immeditata: in una parola, deve essere comunque frutto di scelta (interpretativa) consapevole e riconoscibile come tale, e a questo scopo deve essere comprensibile, e tale diviene più facilmente se esplicitata all'esterno a mezzo della motivazione»; l'esistenza di «una motivazione non meramente formale o assertiva, in presenza di una soluzione divergente rispetto ai precedenti» è quindi indicata quale strumento principe onde dimostrare che la scelta ermeneutica compiuta sia «consapevole». E tuttavia, la pronuncia aggiunge che «non tutti i casi di mancanza della motivazione nei quali la pronuncia si ponga in contrasto con l'orientamento maggioritario, sono fonte di responsabilità civile dato che la giurisprudenza di legittimità ha in più casi ritenuto sottratta alla responsabilità anche una motivazione meramente assertiva, quando la scelta interpretativa fosse ugualmente riconoscibile, pur mancando il richiamo – preferibile – ai precedenti di riferimento».

Una volta abbandonata la teoria per rivolgersi alla fattispecie in esame, però, la Corte ha finito per sottrarsi al compito di verificare le condizioni appena delineate, riconducendo le doglianze del ricorrente alla censura dell'attività interpretativa (come tale, attratta all'ambito di applicazione della clausola di salvaguardia: cfr. art. 2, comma 2, l. 13 aprile 1988, n. 117), nonostante l'errore commesso dalla pronuncia che aveva dato la stura al procedimento fosse palese agli occhi di tutti gli operatori (e assolutamente non motivato in rapporto alla sessantennale giurisprudenza contraria).

rittura necessitata, alla luce del dettato costituzionale, perché la Carta, «in maniera del tutto univoca, disegna la Cassazione come una; e, se la Cassazione è una, qualunque collegio è la Corte di cassazione e rimane depositario di *tutti* i poteri della Corte, cioè sia di *applicare* che di *fare* la giurisprudenza» (37).

Ma se ciascuna pronuncia della Cassazione è dotata della forza e dell'autorevolezza «della Corte», ed è «giurisprudenza» in potenza, ciascuna risulta *ex se* utilmente richiamabile dalla parte, persino se rimasta del tutto isolata: perché l'allegazione di un precedente di legittimità difforme può – da un lato – ben fondare quel «serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta» (38), che, anche secondo le pronunce sin qui passate in rassegna, consente di sfuggire alla condanna *ex art.* 96, comma 3, cod. proc. civ.; dall'altro, lo stesso precedente, per il sol fatto di esser stato reso dalla Corte, appare in ogni caso capace di «offr[ire] elementi», secondo i casi, «per confermare o mutare l'orientamento della stessa»: perché un'interpretazione già fatta propria dalla Cassazione non può (verrebbe da dire: per definizione e «convenzione») dirsi manifestamente infondata (39). Con la conseguenza che – impregiudicata restando, nell'ipotesi considerata, la possibilità, se non la probabilità, di un rigetto nel merito – l'inammissibilità di cui all'art. 360-*bis* cod. proc. civ., che proprio la manifesta infondatezza sottende, non potrà essere dichiarata (e la mala fede o colpa grave imputata) laddove la tesi patrocinata dalla parte sia stata avallata da almeno «un precedente della Corte»: ed è allora alla ricerca e all'allegazione di questo che lo sforzo del difensore può arrestarsi.

(37) Così F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile*, 3<sup>a</sup> ed., cit., p. 395.

(38) Cfr., *ex multis*, Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2022, n. 4430.

(39) Perché è dall'art. 65 ord. giud., che fa riferimento alla Corte (e dunque ad ogni sua articolazione), che si ricava l'assunto per cui «l'interpretazione della legge espressa dall'organo al quale è attribuito il controllo di legittimità sulle sentenze di altri giudici [è] da ritenersi convenzionalmente, se non quella "esatta", almeno la più "esatta" (possibile) o, se si vuole, la più "giusta" e/o la più "corretta"»: cfr. Cass. civ., sez. un., 6 novembre 2014, n. 23675.

5. *La giurisprudenza di merito.* — La conclusione appena attinta, per quanto esclusivamente riferita all'ipotesi in cui «almeno un precedente di legittimità» sulla questione di volta in volta rilevante «esista», sembrerebbe poter già dirsi aver esaurito il discorso, in ragione «vuoi» del riferimento, contenuto nell'art. 360-*bis*, n. 1, cod. proc. civ., alla sola giurisprudenza «della Corte», «vuoi» dell'atteggiamento assunto dalla stessa Cassazione nel caso in cui si dia esclusivamente una giurisprudenza di merito: risale ad appena un lustro fa l'espressa presa di posizione delle Sezioni unite, che – muovendo dal presupposto che, secondo la Consulta, tale giurisprudenza non può costituire diritto vivente <sup>(40)</sup> – hanno non solo escluso ogni tutela dell'affidamento in essa eventualmente riposto dalla parte e dal suo difensore (perché sarebbe «la giurisprudenza di legittimità» l'«unico veicolo di interpretazione del significato della legge “affidabile” per la collettività»), ma addirittura profilato il dovere di quest'ultimo di «prescinderne». Nell'obbligo di diligenza dell'avvocato, infatti, viene fatto rientrare quello «di proporre soluzioni favorevoli agli interessi del cliente, anche nelle situazioni che richiedono la soluzione di problemi interpretativi complessi, di attivarsi concretamente nel giudizio con gli strumenti offerti dal diritto processuale, indicando strade interpretative nuove, portando argomenti che facciano dubitare delle soluzioni giurisprudenziali correnti e anche della giustizia della legge, sollevando eccezioni di incostituzionalità e di contrarietà con il diritto sovranazionale, ecc.» <sup>(41)</sup>. Se ne potrebbe

<sup>(40)</sup> Assunto tuttora da ritenersi corretto in via di principio; e tuttavia, non sono mancate occasioni di valorizzazione, più o meno esplicita, della giurisprudenza di merito anche da parte della Consulta: cfr. *Profili del «diritto vivente» nella giurisprudenza costituzionale*, a cura di L. Salvato, in <[www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)>, febbraio 2015, p. 8 s., note 20-24.

<sup>(41)</sup> Cass. civ., sez. un., 12 febbraio 2019, n. 4135, in «Il foro italiano», 2019, I, c. 1623 ss., con nota di V. CAPASSO, *Di overrulings invocati a proposito e di effetti collaterali del mai debellato sindacato diffuso di costituzionalità*.

Si noti, peraltro, che la stessa pronuncia richiama – sia pur solo in chiave argomentativa – l'art. 360-*bis*, n. 1, cod. proc. civ., ritenendo «significativo» che tale disposizione, «nel prevedere l'inammissibilità del ricorso per cassazione che ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di legittimità, imponga alla Corte di cassazione di valutare se «l'esame

far discendere la dispensabilità della conoscenza dei precedenti di merito, questi ultimi non essendo utilmente richiamabili né a favore della parte (in particolare, quale fonte di errore scusabile, ai fini della rimessione in termini, ove successivamente rivelatisi scorretti, perché smentiti dalla Cassazione), né contro la stessa (che non sarebbe soggetta a particolari oneri argomentativi, ove intendesse sostenere una tesi contraria).

E invece la conclusione, che già non era apparsa convincente a suo tempo, deve ritenersi esserlo ancora meno oggi. Di là delle peculiarità del caso deciso dalla Corte, che avevano reso particolarmente odiosa l'esclusione in principio di ogni rilievo dell'affidamento riposto nella giurisprudenza di merito <sup>(42)</sup>, si era già osservato, in generale, che «per quanto ormai almeno l'opinione della Cassazione risulti virtualmente attingibile sempre e benché l'impegno della procura generale sia nel senso di una più capillare selezione delle occasioni suscettibili di promuovere l'emanazio-

dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa», confermandosi in tal modo il ruolo attivo e propositivo dell'avvocato per la più efficace tutela degli interessi del cliente nel processo»: ciò che pare avallare l'idea, sottesa al presente contributo, che il tema del valore della giurisprudenza e delle ricadute pratiche di questo vada affrontato unitariamente.

<sup>(42)</sup> Caso in cui, tra l'entrata in vigore della disposizione della cui interpretazione si discuteva (art. 829, comma 3, cod. proc. civ., come novellato nel 2006) e l'intervento nomofilattico – di cui a Cass. civ., sez. un., 9 maggio 2016, nn. 9284, 9285 e 9341, in «Giurisprudenza italiana», 2016, p. 1449 ss., con note di A. DI MAJO, *Un discutibile esempio di «precomprensione»*; e di C. CONSOLO, V. BERTOLDI, *La piena sindacabilità del lodo per errori di diritto negli arbitrati basati su convenzioni ante 2006: si applica la nuova norma che tuttavia in tal caso ingloba l'antica*; in «Giurisprudenza arbitrale», 2016, p. 379 ss., con nota di S.A. CERRATO, *Quando Ponzio Pilato siede in piazza Cavour: il caso della retroattività «fittizia» del nuovo art. 829, 3° comma, c.p.c. (con una «divagazione» in tema di arbitrato societario)* – era maturata una decennale, concorde giurisprudenza di merito, peraltro perfettamente aderente al tenore letterale della legge; laddove la nuova interpretazione della Cassazione, molto distante dal testo (e, verosimilmente, dall'intenzione del legislatore), si era tradotta in un'opera di ortopedia interpretativa «costituzionalmente orientata», con l'effetto – però – di privare le parti dell'effetto naturalmente discendente dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale.

ne di principî di diritto, l'intervento della corte nel circolo ermeneutico, in determinate materie, non è (ancora) regolarmente garantito»; tale notazione, in uno al rilievo che «i tempi comunque necessari all'attivazione dell'«unico veicolo di interpretazione del significato della legge “affidabile” per la collettività» (43) ben consentono la formazione di «una pratica di applicazione stabile» da parte della giurisprudenza di merito, aveva già indotto a ipotizzare una valorizzazione della stessa, in funzione di «protezione (dei giudicabili)» (44).

Oggi quei rilievi possono essere confermati e ulteriormente approfonditi: da un lato, infatti, il problema della intempestiva formazione della giurisprudenza di legittimità non pare (poter essere neppure prospetticamente) risolto dall'introduzione del rinvio pregiudiziale di cui al neointrodotta art. 363-*bis* cod. proc. civ., il meccanismo essendo inteso quale strumento di utilizzo eccezionale; dall'altro, sembra invece destinato a venir meno quello che da sempre costituisce il principale ostacolo pratico alla rivalutazione del ruolo dei giudici *du fond*, *id est* la difficoltà di attingere alle loro decisioni. Invero, qualunque sia il valore normativo che si è disposti a riconoscere alla giurisprudenza (in generale), esso trova quale necessario presupposto quello della sua accessibilità (45): pur mutando la fonte, la logica è la medesima che presiede al «diritto scritto», e che non a caso accomuna l'ideale illuministico

(43) V. CAPASSO, *Di overrulings invocati a sproposito e di effetti collaterali del mai debellato sindacato diffuso di costituzionalità*, cit.

(44) V. CAPASSO, *(De)codificare la giurisprudenza? Dalla predizione (del giudizio) alla protezione (dei giudicabili)*, in «i-lex», 2019, p. 57 ss.

(45) Che non è sinonimo di pubblicazione in forma particolarmente qualificata: il tema è affrontato, in Francia (ove la Cassazione ha da tempo – *id est*, da ben prima dell'*open data* delle decisioni, approvato nel 2016 – adottato un sistema di pubblicità differenziata degli *arrêts* più importanti, ferma restando la loro tendenziale diffusione tramite *Légifrance*), da P. DEUMIER *Un arrêt non publié peut-il faire jurisprudence?*, in «Revue trimestrielle de droit civil», 2011, p. 87 ss.: sul punto, efficace è la sintesi di X. HENRY, *La jurisprudence accessible: mégacode civil: théorie d'une pratique*, in «Revue de la recherche juridique: droit prospectif», 1999, n. 17: «*c'est la publication qui contient l'affirmation que la décision présente un intérêt et non l'absence de publication qui est un signe nécessaire d'absence d'intérêt*».

francese (e poi eurocontinentale) della codificazione e l'attività di *restatement of law* tipica dei Paesi di *common law*.

Se questo è vero, la recente entrata in funzione della banca dati delle decisioni di merito (BDP) <sup>(46)</sup> non può non indurre ad interrogarsi sulla possibilità che alla maggiore disponibilità della produzione giurisprudenziale delle Corti di merito corrisponda – da un lato – un mutamento del valore della stessa, in assoluto e in relazione a quella di legittimità, e – dall'altro, e conseguentemente – l'estensione del dovere informativo dell'avvocato. Una riflessione in tal senso, del resto, è già in corso da parte della dottrina straniera, che è giunta a risultati finanche più spinti di quelli che qui si intende suggerire: così, quanto al primo profilo, quella francese – interessata, prima di noi, dal fenomeno dell'*open data* delle decisioni giudiziarie <sup>(47)</sup> – ha evidenziato la funzione equalizzatrice della macchina, che in difetto di diverse istruzioni, attribuisce a tutte le decisioni il medesimo valore; ciò che, tenuto conto della differenza quantitativa naturalmente corrente tra le decisioni di merito e quelle di legittimità, ha indotto a ventilare l'ipotesi di una futura «inversione gerarchica» delle fonti del diritto giurisprudenziale <sup>(48)</sup>. Quanto al secondo profilo, in Canada si è giunti

<sup>(46)</sup> Su cui v. E. D'Alessandro, *Ricerca, informazione e disseminazione in diritto processuale civile: la Banca Dati di Merito Pubblica (Obiettivo PNRR M1-C1 Riforma 1.8)*, in «Il diritto processuale civile italiano e comparato», 2024, p. 333 ss.

<sup>(47)</sup> Disposto con la *loi* n. 2016-1321 del 7 ottobre 2016 pour une *République numérique*, ma tuttora in via di implementazione. Per una sintesi dell'evoluzione degli ultimi anni, v. P. Deumier, *L'effet de l'open data sur la jurisprudence des juges du fond*, in «Il diritto processuale civile italiano e comparato», 2023, p. 684 ss.

<sup>(48)</sup> «On peut aussi en termes d'équilibre jurisprudentiel de l'office du juge prévoir un phénomène d'inversion hiérarchique la jurisprudence des juges de première instance prenant le pas comme référence réitérée par l'égalisation factuelle des décisions de justice traitées par la machine sur celle des juges d'appel et même des juridictions suprêmes»: A. Louvaris, *Présentation générale : la justice prédictive entre être et devoir être*, in *La justice prédictive: actes du colloque du 12 Février 2018, organisé par l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation à l'occasion de son bicentenaire en partenariat avec l'Université Paris-Dauphine PSL*, Paris, 2018, p. 33.

sino a prospettare un «dovere» dell'avvocato di avvalersi a 360° delle potenzialità oggi offerte dalle banche dati; dovere dunque non più limitato al semplice studio delle questioni giuridiche e al reperimento di precedenti, ma da ritenersi esteso anche all'impiego di tecniche di *judicial analytics* onde profilare il giudice <sup>(49)</sup>.

Ora, ai fini che qui interessano, la riflessione (e l'innovazione) può arrestarsi ben prima.

Da un lato, l'ipotesi considerata in questa sede (*id est*, l'assenza di decisioni di legittimità) esclude la necessità di interrogarsi sul peso relativo dei precedenti in base all'organo di emissione, viceversa consentendo di limitarsi a sottolineare che, se è vero che il dato costituzionale consente una diversificazione tra giudici – tutti, come noto, parimenti «competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono» (art. 37 l. 11 marzo 1953, n. 87) – solo per «funzioni» (art. 107, comma 3, Cost.), non vi è alcuna ragione teorica per negare ad un giudice, «qualunque giudice», la capacità di fornire un'interpretazione affidabile della legge: con la conseguenza che, ove l'organo deputato – comunque, per (mera) legge ordinaria – ad «assicura[re] l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge» (art. 65 ord. giud.) non abbia ancora avuto modo di intervenire, nessuna esegesi, tra quelle già consacrate dall'autorità giudiziaria, potrà dirsi sicuramente scorretta, e tutte dovranno ritenersi (fermo l'eventuale, diverso grado di «persuasività») dotate di «carica normativa» (incerta, ma) equiordinata.

D'altro canto, benché pure la banca dati delle decisioni di merito consenta, già allo stato, l'attività di profilazione dei protagonisti del processo (ciò che, evidentemente, non vale ancora a ipotizzarne la doverosità, né, prima ancora, la liceità) <sup>(50)</sup>, ciò che interessa in

<sup>(49)</sup> Cfr. J. MCGILL, A. SALYZYN, *Judging by Numbers: How will judicial analytics impact the justice system and its stakeholders?*, in «Dalhousie Law Journal», 2021, p. 249 ss.; inizia ad interrogarsi su una simile responsabilità, seppur ancora con un raggio di azione più limitato (perché riferita al mancato utilizzo delle potenzialità dell'intelligenza artificiale nella ricerca dei precedenti e nell'*assessment* dell'infondatezza della pretesa), A.M. GAMBINO, *La responsabilità dell'Avvocato per mancato utilizzo della IA*, in «Diritto Mercato Tecnologia», 2025, p. 3 ss., pubblicato dopo la data del Seminario.

<sup>(50)</sup> Si è affrontato il tema, nella prospettiva – però – dell'eventuale tutela

questa sede è l'idea di partenza che ha condotto la dottrina canadese alla conclusione già riportata, più che la conclusione stessa: idea che muove dall'osservazione (empirica) per cui la diffusione degli strumenti offerti dal progresso tecnologico tende, col tempo, a mutarne l'utilizzo da opportuno (ma facoltativo) a «doveroso».

È ciò che ha condotto, oltre oceano, ad estendere l'obbligo di diligenza degli avvocati: «[s]everal decades ago, it was accepted practice for lawyers to rely on print case reporters; now, a failure to use electronic databases to conduct legal research can amount to lawyer incompetence. The tools that lawyers are expected to use to provide competent client representation evolve as the available technologies expand and become more widely used»<sup>(51)</sup>; ed è ciò che, pur con tutti i *distinguo* del caso, sembra ispirare l'ormai non più recente (ma non per questo meno preoccupante) affermazione della Cassazione, secondo cui la pubblicazione di una decisione di legittimità sul sito *web* della Corte costituirebbe ragione sufficiente per negare la scusabilità dell'errore commesso dalla parte che, nella proposizione del ricorso, seppur solo di poco successivo, non vi si sia conformata<sup>(52)</sup>.

da garantire al giudice, in V. CAPASSO, *Tra protezione dei dati personali e accountability del giudice: spunti di riflessione dall'esperienza franco-belga*, in «DPCE Online», 2024, n. 2, p. 1067 ss.

<sup>(51)</sup> J. MCGILL, A. SALYZYN, *Judging by Numbers*, cit., p. 275 s.

<sup>(52)</sup> Cass. civ., sez. II, 7 febbraio 2011, n. 3030, in «Il foro italiano», 2011, I, c. 1075 ss., con nota di G. COSTANTINO, *Termini processuali in materia civile*, che, nell'escludere la scusabilità dell'errore in relazione ad un ricorso depositato il 4 novembre 2009, ha ritenuto irrilevante che, «al momento della presentazione del ricorso per cassazione, la sentenza» che ha operato il *revirement* giurisprudenziale «non fosse ancora stata pubblicata – come sosten[eva]no i ricorrenti nella memoria illustrativa – «sulle riviste giuridiche più note e diffuse tra gli operatori del diritto», sulla scorta del rilievo che «il testo integrale della citata sentenza [fosse] già disponibile (a partire dal 13 ottobre 2009) nel Servizio novità del sito *web* della Corte di cassazione, accompagnato da un abstract di presentazione, curato dall'Ufficio del Massimario della Corte, con il quale il mutamento di indirizzo giurisprudenziale era stato segnalato agli utenti». Sul tema v. anche C. CONSOLO, *Le Sezioni Unite tornano sull' overruling, di nuovo propiziando la figura dell'avvocato «internet addicted» e pure «veggente»*, in «Giurisprudenza costituzionale», 2012, p. 3166 ss.

Certo, il discorso, anche su tale ultimo tema, è stato sinora condotto, in Italia come all'estero, quasi esclusivamente con riferimento alla pubblicità (con connesso dovere di conoscenza) della giurisprudenza delle Corti superiori; ma, una volta esclusi tanto l'ostacolo «teorico» del supposto monopolio interpretativo «affidabile» da parte della Cassazione, quanto quello «pratico» dell'accessibilità delle decisioni, la prospettiva di traslare la soluzione prospettata con riferimento alle pronunce di legittimità anche alla giurisprudenza di merito non pare del tutto fuori luogo; ciò che potrà sicuramente tradursi, in un prossimo futuro (ovvero, quando la disponibilità del dato potrà dirsi reale e completa), in una estensione del dovere dell'avvocato di conoscere la «giurisprudenza» di merito, ma che pare già attualmente consentire quella della possibilità di utilizzo in chiave difensiva<sup>(53)</sup> di ciascuna «pronuncia»: perché, in fondo, dire che non può bollarsi come del tutto insostenibile una tesi già posta alla base di una (qualunque) sentenza intestata al «popolo italiano» non è che un'applicazione del principio per cui non è possibile esigere dalla parte (*lato sensu*) una diligenza superiore a quella dovuta da ciascun giudice<sup>(54)</sup>.

<sup>(53)</sup> Funzione che – posto il carattere generale del potere di condannare *ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ.* – viene in rilievo tanto nei gradi di merito, quanto in sede di legittimità: v. la già richiamata Cass. civ., sez. III, 6 ottobre 2022, n. 29129, che indugia in considerazioni sull'insostenibilità della tesi sostenuta dal ricorrente nel corso dell'intero procedimento.

<sup>(54)</sup> Si tratta di un principio generale, che spinge le sue propaggini in varie direzioni: dalla necessità di concedere la rimessione in termini ove la decadenza sia dovuta a errore del giudice (R. CAPONI, *La rimessione in termini nel processo civile*, Milano, 1996, p. 251 ss.), a quella di impedire l'estinzione del processo a seguito di rinnovazione puntualmente rispettosa dell'ordine del giudice, quand'anche ne derivi la mancata sanatoria di tutte le nullità da cui il primo era affetto, perché solo parzialmente rilevate dall'Autorità giudiziaria (v. A. D'ANGELIS, *Sulla rinnovazione dell'atto di citazione nullo effettuato in rinnovazione di un atto di citazione nullo*, in «Rivista di diritto processuale», 2020, p. 1366 ss.), a quella di derogare al principio di prevalenza della sostanza sulla forma in caso di scelta consapevole del giudice (F. AULETTA, *Diritto giudiziario civile*, 3<sup>a</sup> ed., cit., p. 61).